

N. 01332/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01114/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2013, proposto da:

Francesca Boscarato, Elena Zago, Carlo Zago, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanna Casellato, Federica Tramarollo, con domicilio eletto presso Federica Tramarollo in Venezia, Santa Croce, 742;

contro

Comune di Conegliano, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Bet, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

nei confronti di

Francesca Amadio, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Dolores Bottari, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

per l'annullamento

del provvedimento comunale 18.4.2013 prot. n. 17464/SU, prat. ed. n. 52/2013 di permesso di costruire, con il quale veniva assentito un intervento edilizio di ristrutturazione con ricomposizione volumetrica e ampliamento;

dell'art. 53 del Regolamento Edilizio del Comune di Conegliano adottato con deliberazione consiliare n. 57-249 del 12.1.2000 e approvato con deliberazione della Giunta Regionale 23.5.2003 n. 1578 e successiva variante adottata con deliberazione consiliare n. 22-121 del 22.5.2008 e approvata con deliberazione consiliare n. 26-137 del 17.7.2008, nella parte in cui consente di derogare alla disciplina sulle distanze di cui all'art. 9 del DM1444/68.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Conegliano e di Francesca Amadio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che con premesso di costruire del 18.4.2013 il Comune di Conegliano ha assentito la realizzazione da parte della controinteressata, Amadio Francesca, di un intervento di ristrutturazione edilizia con

ricomposizione volumetrica ed ampliamento, ai sensi dell'art. 53 R.E. e della legge regionale n. 14/2009;

che nella specie, per quanto riguarda specificatamente l'oggetto delle doglianze dedotte in ricorso, l'intervento de quo ha previsto, oltre all'ampliamento della porzione principale ai sensi del "Piano Casa", il recupero, previa demolizione, di un volume (allo stato collocato sull'area di pertinenza antistante l'edificio principale), successivo riposizionamento dello stesso in aderenza al fabbricato principale (quest'ultimo in aderenza lungo il confine con quello dei ricorrenti) e realizzazione di un ulteriore corpo in ampliamento così come consentito una tantum dall'art. 53 R.E.;

visti i motivi di ricorso ed attese le controdeduzioni di parte resistente, ritiene il Collegio che il ricorso sia privo di fondamento sotto ogni profilo denunciato e quindi vada respinto.

Premesso che la previsione dettata dall'art. 53 del Regolamento edilizio non si presta all'interpretazione paventata da parte ricorrente, avendo lo stesso previsto, con disposizione che non ha motivo di non intendersi estesa anche all'ipotesi di cui alla seconda parte, il rispetto dei limiti di distanza dettati dal D.M. 1444/68 e dal Codice Civile, non è rinvenibile nella specie la violazione di detti limiti, in particolare di quelli di cui all'art.9 del D.M. e quindi, così come prospettato in ricorso, la creazione di insalubri e pericolose intercapedini.

Invero, come correttamente osservato dalla difesa resistente, la nuova costruzione non si pone in posizione frontistante quella dei ricorrenti, essendo prevista la sua realizzazione in parallelo ed in laterale, sopravanzando in avanti rispetto all'edificio dei ricorrenti, senza quindi

porsi, così come presupposto dalla normativa invocata, in posizione frontale rispetto all'altra.

Poiché, come confermato dalla giurisprudenza sul punto, l'applicazione delle disposizioni in materia di distanze fra pareti finestrate implica una misurazione delle distanze in modo lineare e perpendicolare alle pareti da considerare, ne consegue che, non essendo questa la situazione di fatto, dette prescrizioni non risultano applicabili nella fattispecie.

Analoga conclusione vale riguardo al rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa regionale sul Piano Casa per le costruzioni a schiera, non rinvenendosi nella specie tale modulo costruttivo, trattandosi di edifici appartenenti a più proprietà, ma semplicemente derivanti dal frazionamento di un unico edificio, in ordine al quale peraltro sono state effettuate numerose modifiche, tale per cui non è più possibile configurare un modulo abitativo ripetutosi indefinite volte, né il rispetto di pregressi allineamenti.

Quanto infine alla denunciata violazione dell'art. 907 c.c., la norma non trova ancora una volta applicazione nel caso di specie, in quanto, come rilevabile dalla documentazione in atti, la veduta dei ricorrenti non gode contemporaneamente della visuale diretta ed obliqua sul fondo dei vicini, bensì solo di quest'ultima per il lato destro: orbene, come espressamente previsto, in tale ipotesi la distanza da osservare non è quella di un metro e mezzo, bensì, ai sensi dell'art. 906 c.c., quella di settantacinque centimetri, misurati dal lato della finestra più vicino o dal più vicino sporto, circostanza rispettata nel caso di specie.

In conclusione, per tutte le considerazioni sin qui espresse il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, liquidati in € 1500,00 (millecinquecento/00), per ciascuna della parti resistenti, per complessivi € 3.000,00 (tremila/00), al netto di I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

